

DATA ELABORATO:  
DICEMBRE 2014

OGGETTO:

**RIAPPROVAZIONE  
DEL PIANO REGOLATORE  
PARTICOLAREGGIATO COMUNALE  
“PIANO A NORD-EST”  
CODROIPO**

TAVOLA N.

**02**

*VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.  
AI SENSI DELL'ALLEGATO I DEL D.LGS.  
4/2008*

PROGETTISTA:

Arch. MAURO Marco

.....

## INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. CARATTERISTICHE DEL PIANO .....	4
2.1 Localizzazione dell'intervento .....	4
2.2 Obiettivi della riapprovazione del P.R.P.C. "Piano a Nord-Est" .....	8
2.3 Influenza del P.R.P.C. su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati .....	9
2.4 Pertinenza del P.R.P.C. per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile .....	9
2.5 Problemi ambientali pertinenti del P.R.P.C.....	9
2.6 Rilevanza del P.R.P.C. per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente .....	9
3. EFFETTI SUL SISTEMA AMBIENTALE .....	9
3.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti .....	9
3.2 Carattere cumulativo degli effetti .....	10
3.3 Natura transfrontaliera degli effetti .....	10
3.4 Entità ed estensione nello spazio degli effetti.....	10
3.5 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: .....	11
4. CONCLUSIONI.....	11

## 1. PREMESSA

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che ha l'obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”.

Il Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente) di recepimento della direttiva europea, è stato modificato, per la parte relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008 , in vigore dal 13/02/2008. L'art. 35 del nuovo Decreto, recante “Disposizioni transitorie e finali”, prevede che, fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo, trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n.11 prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 – 1° comma).

Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti sono soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità VAS, di cui all'art. 5 della L.R. 11/2005.

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati nell'allegato II della Direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni delle autorità ambientali interessate, nello specifico i contenuti sono redatti ai sensi dell'allegato I del D.Lgs. 4/2008 e s.m.i. (Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12).

I previsti regolamenti attuativi della L.R. 11/2005, che avrebbero dovuto definire le procedure di VAS e di verifica, specificare le tipologie di piani e programmi da assoggettare a tali procedure e le modalità di informazione e consultazione del pubblico e delle autorità interessate, al momento attuale non sono ancora stati promulgati, pertanto si prenderà come riferimento la normativa nazionale e comunitaria di cui sopra.

Nella recente Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia e stabilisce che sono da considerare “Piccole aree a livello locale” le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali, di cui all'art. 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e all'art. 17 del D.P.R. del 20 marzo 2008 n. 086/Pres.

Pertanto per la riapprovazione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica – “Piano a Nord-Est” – Codroipo l'autorità competente (Giunta Comunale) dovrà valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione dello stesso possono avere effetti significativi sull'ambiente, sulla base della presente relazione di verifica di assoggettabilità.

In osservanza degli elaborati per la riapprovazione del P.R.P.C., redatti dal sottoscritto arch. MAURO Marco e ai sensi dell'allegato I del D.Lgs. 4/2008 di cui sopra viene predisposta la procedura di verifica al fine dunque di valutare la necessità o meno di applicare alla variante stessa la “Procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)” ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 6 maggio 2005 n. 11 recante: “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE”.

## 2. CARATTERISTICHE DEL PIANO

### 2.1 Localizzazione dell'intervento

Lo strumento attuativo si riferisce, e norma, l'area posta su viale Venezia, lungo la strada statale n°13 e via dei Marciaz. È catastalmente definita al Foglio n°26 mappali n°461, 462, 463, 464, 469, 470, 471, 472, 1235, 1260 del Comune di Codroipo. La superficie è di 26.840 mq.



Ambito soggetto a P.R.P.C. di iniziativa privata – Estratto particelle catastali – fonte: [www.sistemografici.insiel.com](http://www.sistemografici.insiel.com) e localizzazione dei coni visivi per il fotorilievo (FTn°)



Comune di Codroipo



Ambito soggetto a P.R.P.C. di iniziativa privata – Estratto PRGC e CTRN – fonte: [www.sistemografici.insiel.com](http://www.sistemografici.insiel.com)



Fotorilievo n°01 – FT1



Fotorilievo n°02-FT2



Fotorilievo n°03-FT3




Fotorilievo n°04-FT4

## 2.2 Obiettivi della riapprovazione del P.R.P.C. "Piano a Nord-Est" Codroipo

Scopo della presente richiesta di riapprovazione, nel rispetto delle scelte originarie di piano e delle sue finalità progettuali, è quello di riconfermare i contenuti del P.R.P.C. approvato con Delibera di Consiglio Comunale 68 del 17.09.2004, mai variato.

Si evidenzia che la riapprovazione non comporta modifiche agli standard urbanistici esistenti, non prevede nuove opere pubbliche né nuove previsioni espropriative.

Nell'ambito territoriale interessato dal P.R.P.C. in oggetto non sono presenti beni sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004; l'area ricade al oltre 600 metri circa dalla fascia di rispetto di 150 m dell'acqua pubblica soggetta al D- Lgs ed a oltre 350 m da una superficie soggetta a vincolo archeologico. (come evidenziato nell'estratto della tavola dei vincoli di sotto riportata).



### LEGENDA



Corsi d'acqua e zone di rispetto con numerazione  
In riferimento alla Quarta Circolare Esplicativa L.R.52/91

## **2.3 Influenza del P.R.P.C. su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati**

Il piano non influenza altri piani o programmi sovraordinati.

Le previsioni insediative non risultano modificate e le istanze di servizi sono quelle programmate; il P.R.P.C. si pone in continuità e sintonia con lo strumento urbanistico generale (PRGC).

Non si registrano neppure collegamenti o interferenze con la pianificazione ordinaria dei comuni contermini in quanto non sono interessati da possibili impatti riconducibili alle previsioni introdotte.

## **2.4 Pertinenza del P.R.P.C. per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile**

Si ritiene l'ambito adeguato a sviluppare un processo di integrazione con le condizioni ambientali.

Il buon risultato dipenderà anche dalla qualità architettonica delle nuove volumetrie e a tal fine sono previste, dallo strumento attuativo, delle prescrizioni su materiali, forme e finiture.

## **2.5 Problemi ambientali pertinenti del P.R.P.C.**

I contenuti del piano non determinano problemi ambientali in quanto le sue azioni sono finalizzate: alla realizzazione di una viabilità complanare, a riservare delle aree a verde pubblico (viale alberato lungo via dei Marciaz), a riservare delle aree a verde per la realizzazione di una siepe arborea arbustiva sviluppata su tre fasce (lungo il confine ovest).

## **2.6 Rilevanza del P.R.P.C. per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente**

Il P.R.P.C. non ha alcuna influenza relativamente all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

# **3. EFFETTI SUL SISTEMA AMBIENTALE**

## **3.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti**

Relativamente alle componenti ambientali gli effetti antropici degli interventi generati dal P.R.P.C. in questione sono i seguenti:

- aria: l'intervento in oggetto non genera emissioni in atmosfera; le azioni indotte da tale Piano sul traffico e sulla qualità dell'aria non modificano lo stato attuale. Il bacino di utenza di questi interventi è comunque molto ridotto e di carattere locale;
- acqua e sottosuolo: non ci sono effetti significativi su tali componenti in quanto tale area è servita dalle opere di urbanizzazione quali fognatura, acquedotto, gas ed enel e l'intervento previsto dal Piano va ad utilizzare tali infrastrutture; l'intervento previsto dal P.R.P.C non genera nessuna emissioni di sostanze inquinanti;
- suolo: gli interventi previsti interessano in ambito già urbanizzato (edificato, pavimentato) senza quindi incidere sul consumo di suolo agricolo o di valore ambientale;

- fattori climatici: l'intervento non genera effetti significativi sul clima né viceversa;
- flora e fauna: il Piano non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti in quanto tale area è già urbanizzata e non presenta habitat naturali per specie animali o vegetali;
- biodiversità: il Piano non causa riduzione della biodiversità;
- paesaggio: l'intervento non genera impatti significativi sul paesaggio in quanto va ad integrarsi con il sistema dell'urbanizzato già esistente, realizzando strutture conformi e in armonia con il contesto in cui verrà localizzato;
- beni materiali: il Piano non va ad insistere sui beni materiali presenti nell'area;
- patrimonio culturale, architettonico e archeologico: il Piano non interviene su beni di rilevanza culturale, architettonica e archeologica;
- salute umana: nessun rischio per la salute umana; nell'esecuzione delle opere edilizie risultano operative le disposizioni e cautele di cui alle leggi di settore per la sicurezza evidenziando che attengono a dimensioni volumetriche, organizzative di modesta entità e di facile controllo;
- la popolazione: nessuna incidenza sulla popolazione.

Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un intervento che presuppone che:

- gli impatti sul sistema ambientale sono di limitatissima entità;
- la durata di impatti sul sistema ambientale si protrarrà per il periodo di tempo entro il quale verranno realizzate e gestite le nuove previsione edilizie ed infrastrutturali (nuove costruzioni, demolizioni e pavimentazioni);
- la frequenza sarà costante nell'arco temporale di esercizio;
- gli effetti sull'ambiente sono reversibili e si esauriranno allorché l'intervento avrà termine; in questa fase non è possibile definire i tempi entro i quali queste evenienze potrà realizzarsi.

Non sussiste pertanto un problema di non reversibilità e i tempi di attuazione saranno comunque contenuti nell'arco di validità dello strumento attuativo.

### **3.2 Carattere cumulativo degli effetti**

Non essendoci effetti significativi singoli nell'area, come sopra illustrato, l'intervento non andrà neanche a generare effetti di carattere cumulativo rispetto al carico ambientale complessivo che già insiste sull'area.

### **3.3 Natura transfrontaliera degli effetti**

A seguito dell'emanazione della Direttiva 42/2001/CE e soprattutto delle leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli di governo del territorio, è stato posto l'accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli effetti connessi a piani e programmi.

Da un'analisi dello scenario di sviluppo connesso alla riapprovazione del P.R.P.C., si ritiene che gli interventi consentiti non provochino impatti di natura transfrontaliera.

### **3.4 Entità ed estensione nello spazio degli effetti**

La riapprovazione del Piano esplicherà le proprie ricadute spaziali nel ristretto ambito comunale.

### 3.5 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

#### A) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale:

l'area in oggetto non avrà effetti sulle aree tutelate in quanto si trova ad una significativa distanza dalle stesse.

#### B) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite:

l'area in oggetto non avrà effetti significativi sulla qualità ambientale e sui suoi valori limite.

#### C) dell'utilizzo intensivo del suolo:

i siti in oggetto sono costituiti prevalentemente da aree già urbanizzate, non si modifica il rapporto tra l'urbanizzato e l'ambiente naturale circostante.

## 4. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che la riapprovazione del P.R.P.C. "Piano a Nord-Est" **non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, in quanto:

- l'intervento ammesso dalla strumentazione urbanistica non rientra tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di V.I.A. definite dal D.Lgs 152/2006 - allegato III, elenco A ed elenco B;
- il Piano non avrà effetti sulle aree tutelate in quanto i punti di modifica non ricadono all'interno di zone di particolare interesse ambientale/paesaggistico e risultano posti ad una adeguata distanza dalle stesse;
- gli interventi previsti con la riapprovazione del P.R.P.C. riguardano prevalentemente opere già analizzate nei diversi aspetti ed approvate precedentemente.